



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA N. 30 DEL 02-07-2019**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E DI ATTRIBUZIONE E DEFINIZIONE DELL'INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.**

### **IL SINDACO**

Richiamato il precedente decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Intercomunale 5 – Urbanistica ed Edilizia privata – e di attribuzione e definizione dell'incarico di funzioni dirigenziali, emesso nelle more della riorganizzazione della gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e dei servizi fra I Comuni di Occhiobello e Stienta;

Dato atto della intervenuta riorganizzazione funzionale della gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e dei servizi fra I due Enti;

Visto l'articolo 50, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (successivamente individuato con il riferimento «T.U.EE.LL.»), il quale attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Visto l'articolo 107 del T.U.EE.LL., il quale, in ossequio al principio della ripartizione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti, specifica, al comma 3, i compiti ed i poteri dei dirigenti;

Rilevato che l'articolo 109 del T.U.EE.LL., al fine di rendere effettivo il principio di separazione tra funzioni di governo e funzioni gestionali anche nei comuni di minore dimensione, privi di personale di qualifica dirigenziale, al comma 2, attribuisce al Sindaco la facoltà, da esercitare con provvedimento motivato, di attribuire ai responsabili degli uffici o dei servizi - indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita - le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del T.U.EE.LL.;

Visti gli articoli 2 e 4 ed, inoltre, le disposizioni del titolo II, capo II, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato (in seguito individuato con il riferimento al «D.Lgs. 165/2001»), recante i principi in materia di dirigenza pubblica, cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti, dai quali si manifesta positivamente l'esistenza del criterio organizzativo per cui ai soggetti preposti agli uffici di massima dimensione dell'Ente locale territoriale sono attribuiti i poteri, le prerogative e le responsabilità di natura dirigenziale;

Visto l'articolo 31 dello statuto comunale, il quale dispone che a ciascuna Area di attività dell'Ente è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle stesse;

Vista la nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e servizi locali fra i Comuni di Occhiobello e Stienta, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Occhiobello n. 1 del 30 gennaio 2019 e con deliberazione del Consiglio comunale di Stienta n. 3 del 29 gennaio 2019, entrambe esecutive ai sensi di legge e sottoscritta in data 31 gennaio 2019;

Visto l'art. 5 della nuova Convenzione, che stabilisce che il conferimento e la revoca dell'incarico di Responsabile di Area è disposto dal Sindaco di ogni Ente associato, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del d. lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto previsto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dall'art. 14 comma 4 e 7 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 22 gennaio 2004 ed applicando la disciplina contrattuale in materia di incarichi di posizione organizzativa, prevista dagli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni locali 2018, ovvero, nelle more della sua completa attuazione, dagli artt. 8 e seguenti del CCNL di comparto del 31 marzo 1999;

Visto l'art. 6 della suddetta Convenzione, che prevede che:

- le unità operativa individuate per il servizio in forma associata e assegnatarie dell'incarico di responsabilità di Area presteranno servizio indicativamente per 28 ore settimanali presso e/o in favore del Comune di Occhiobello e per le restanti 8 ore presso e/o in favore del Comune di Stienta;
- l'articolazione dell'orario di servizio come pure il fabbisogno in base alle necessità degli Enti verrà determinato di comune accordo tra i Comuni associati, in funzione delle rispettive esigenze gestionali e degli orari di apertura al pubblico e/o delle altre necessità dei servizi;
- l'orario di servizio è, comunque, improntato a criteri di flessibilità gestionale, di guisa che il Responsabile incaricato possa suddividere la propria attività lavorativa, nel rispetto degli orari di presenza concordati tra le Amministrazioni interessate, nel modo più confacente alle esigenze di entrambi i Comuni. L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere, quindi, correlata in maniera flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli ed in relazione agli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare in entrambi i Comuni;
- in caso di spostamento da una sede convenzionata all'altra, durante l'orario di lavoro, per straordinarie esigenze di servizio, il tempo necessario per il viaggio verrà computato nelle ore di servizio;
- i compiti gestionali, le funzioni e i servizi da assolvere nell'ambito di ogni ente associato saranno affidati con propri autonomi atti interni da ogni rispettiva Amministrazione comunale.

Visto l'art. 9 della Convenzione, che prevede che l'importo delle retribuzioni di posizione da attribuire a ciascun Responsabile di Area incaricando è determinato sulla base del metodo di graduazione della posizione organizzativa vigente presso ogni Ente, entro i limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva, applicando il principio del riproporzionamento in base al tempo di lavoro presso ciascun Ente, in applicazione degli artt. 17 comma 6 del CCNL 2018 e degli artt. 13 e 14 del CCNL 2004;

Visto l'art. 7 della Convenzione, che stabilisce che gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato verranno corrisposti direttamente dai Comuni utilizzatori, con le modalità previste dall'art. 17 comma 6 del CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e degli artt. 13 e 14 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 22 gennaio 2004, in proporzione al tempo di lavoro indicato nel precedente art. 6, corrispondente a una percentuale del 78% a carico del Comune di Occhiobello e del 22% a carico del Comune di Stienta;

Visto l'art. 5 della nuova Convenzione, che stabilisce che le unità di personale idoneo ad assolvere agli scopi previsti dalla convenzione sono individuate di concerto tra le amministrazioni interessate tra il personale in servizio presso gli Enti, inquadrato in cat. D e in possesso dei requisiti professionali per l'affidamento dell'incarico;

Considerato che il Comune di Stienta ha acquisito all'interno del proprio organico, con decorrenza 01/07/2019, il geom. Michelotto Camilla, Istruttore direttivo cat. D, in virtù di passaggio diretto dal Comune di Calto a seguito della procedura di mobilità volontaria bandita e altresì che il Comune di Calto ha richiesto la stipula della presente convenzione allo scopo di utilizzare per 6 ore settimanali, all'interno dell'orario di lavoro d'obbligo, il lavoratore Michelotto Camilla che ha espresso il proprio consenso ad essere utilizzato ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 e dell'art. 1, comma 124, l. 145/2018;

Vista la convenzione stipulata fra i Comuni di Stienta e Calto per l'utilizzo congiunto di risorse umane ai sensi dell'art. 1 comma 124 della legge n. 145/2018 nonché dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 22 gennaio 2004, della durata di mesi sei, salvo rinnovo per ugual periodo, che prevede all'art. 4 l'utilizzo della dipendente per 6 ore settimanali presso il Comune di Calto e per le restanti 30 ore presso il Comune di Stienta;

Considerato che in base all'art. 6 della suddetta Convenzione, in caso di conferimento dell'incarico di responsabilità di posizione organizzativa, vige il principio del 'riproporzionamento' in base al quale la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato, è determinata e erogata in base alle ore di effettivo impiego presso l'Ente interessato;

Ritenuto necessario operare un coordinamento fra le disposizioni della Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali fra i Comuni di Occhiobello e Stienta e le disposizioni della Convenzione per l'utilizzo congiunto di risorse umane fra i Comuni di Stienta e Calto;

Considerato che in base all'art. 7 della Convenzione, il servizio fra i Comuni di

Occhiobello e di Stienta è ripartito in ragione del 78% a favore del primo e del 22% a favore del secondo;

Rilevato che pertanto occorre riproporzionare sia il tempo di lavoro che la conseguente determinazione della retribuzione di posizione e di risultato fra i Comuni di Occhiobello e Stienta sulla base della Convenzione fra i Comuni di Stienta e Calto;

Preso atto pertanto che le 30 ore settimanali di servizio della dipendente sono così impiegate e di pari passo, sulla base delle medesime percentuali, si procederà di pari passo alla rideterminazione della retribuzione di posizione:

- 23 ore settimanali in favore del Comune di Occhiobello (pari al 78% del monte ore di 30 ore settimanali);
- 7 ore settimanali in favore del Comune di Stienta (sulla medesima base di cui sopra);

Rilevato pertanto che il conferimento del presente incarico avviene su intesa con l'altro Ente associato;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 29/12/2014, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, mediante la quale è stata approvata l'articolazione della struttura organizzativa degli uffici comuni ai sensi dell'art. 30 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e dei servizi ed assegnate le risorse umane alle Aree intercomunali individuate;

Rilevato che tali strutture organizzative sono state confermate a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione per la gestione associata, in base all'art. 5 della Convenzione;

Rilevato che la nuova convenzione per gestione associata decorre dal 1° febbraio 2019;

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto l'art. 13 del CCNL di comparto 2018 che stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

e che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine;

Visto l'art. 15 comma 2 del CCNL Funzioni locali, che ha stabilito che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000

annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa, che ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;

Rilevato che i criteri di graduazione sono già stati adeguati al CCNL sopravvenuto;

Ritenuto di confermare provvisoriamente l'importo della retribuzione di posizione già predeterminata per la responsabilità di posizione organizzativa dell'Area 5 Urbanistica Edilizia privata, in un importo annuo lordo per tredici mensilità di euro 13.571,66, sia pure con le dovute riparametrazioni delle due convenzioni sopra citate, come indicato nel dispositivo del presente provvedimento, nelle more di una eventuale ulteriore graduazione della posizione organizzativa in esame;

Considerato che i comuni stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al predetto personale, nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 15 dello stesso contratto;

Richiamate le deliberazioni di G.M. n. 32 del 26 febbraio 2016 e n. 91 del 24 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni di adeguamento al CCNL 2018, ad oggetto "*Approvazione Criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di graduazione delle relative posizioni*";

Richiamato l'articolo 3 dei "Criteri generali" sopra richiamati il quale prevede che i soggetti cui conferire gli incarichi devono essere inquadrati nella categoria apicale dell'Ente (almeno in cat. D – profilo professionale di Istruttore direttivo, ovvero in cat. D3 – profilo professionale di Funzionario) e sono individuati sulla base del possesso dei requisiti di adeguata capacità professionale, di attitudine allo svolgimento di funzioni di gestione e coordinamento, di adeguata esperienza professionale e di idonei requisiti culturali, tenendo in riferimento la natura e le caratteristiche dei programmi adottati e degli obiettivi da realizzare. In particolare, per i requisiti culturali si fa riferimento al possesso di specifico titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, ovvero di diploma di laurea, in materie attinenti;

Considerato che:

il Comune di Stienta è dotato di una figura professionalmente idonea – per requisiti formali e per capacità professionale ed attitudinale ad essere preposta alla struttura organizzativa di massima dimensione individuata quale "Area intercomunale 5 Urbanistica ed Edilizia privata" per l'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali e la gestione associata dei servizi comunali;

al fine di attuare i principi organizzativi di funzionalità, regolati dalle discipline più sopra contemplate, rispetto ai servizi ed ai programmi di attività previsti dall'Ente, si rende opportuno avvalersi della facoltà di attribuire l'incarico di natura dirigenziale al dipendente in possesso di tali requisiti e capacità professionali, anche al fine di articolare la gestione amministrativa per progetti, obiettivi e metodi di lavoro il più possibile condivisi, da parte del personale ed impostati, in maniera omogenea ed in modo univoco, al perseguimento di concreti obiettivi ed effettivi risultati, attraverso anche procedure e metodi di costante collegamento e collaborazione nelle attività degli uffici e in modo da diffondere criteri volti ad assicurare il buon andamento,

l'imparzialità, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

per i motivi ed in relazione ai fini sopra esemplificati, si ritiene di nominare il dipendente dell'Ente sotto individuato, in possesso dei requisiti richiesti e tenuto conto delle capacità professionali e delle attitudini risultanti, nonché della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nell'incarico di Responsabile dell'Area intercomunale 5 Urbanistica ed Edilizia privata, conferendogli contestualmente le inerenti funzioni gestionali e le relative responsabilità nell'ambito delle aree in oggetto;

Richiamato il verbale n. 4 in data 30 novembre 2017, con il quale il Nucleo di Valutazione, in base ai criteri di cui al "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DELLA TRASPARENZA" approvato con delibera n. 26 del 12.02.2016, e successiva modificazione con atto di G.M. n. 91 del 24 maggio 2017, ha provveduto alla pesatura delle posizioni organizzative;

Ritenuto che tale pesatura sia ancora attuale, sia sulla base degli assetti organizzativi che in relazione ai criteri previsti dal nuovo CCNL 2018 in relazione al sistema di graduazione, peraltro già adeguato;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del CCNL 2018, gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e in atto possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, con la determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL;

Rilevato che si è già provveduto a un parziale adeguamenti dei suddetti criteri, rimanendo da stabilire nella contrattazione decentrata di applicazione del nuovo CCNL 2018 i criteri generali per la valutazione e l'attribuzione della retribuzione di risultato;

Visti: la legge n. 241/1990; il vigente regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;

Sentito il Segretario comunale e la Giunta comunale;

## **DECRETA**

### **Articolo 1. *Nomina del Responsabile dell'Area Intercomunale 5 Urbanistica ed Edilizia privata.***

1. Il Geom. Camilla Michelotto, dipendente di questo Comune con contratto a tempo indeterminato, inquadrato in categoria giuridica d'accesso D.1, in possesso dei requisiti a tal fine prescritti dalle vigenti norme regolamentari dell'Ente, e sussistendo le altre condizioni obiettive previste da disposizioni legislative, è nominato Responsabile dell'Area Intercomunale 5 Urbanistica ed Edilizia privata, come risultante dall'articolazione della struttura organizzativa degli uffici comuni ex art. 30 del d. lgs. n. 267/2000 per l'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali e la gestione associata dei servizi comunali, approvata con

deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 29/12/2014, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, quale unità organizzative di massima dimensione dell'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali del Comune di Occhiobello e confermata dall'art. 5 della nuova Convenzione, sottoscritta in data 31 gennaio 2019;

Articolo 2. *Attribuzione e definizione dell'incarico di natura dirigenziale.*

1. In ossequio al disposto di cui all'articolo 109, comma 2, del T.U.EE.LL., ed avvalendosi, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà dallo stesso accordata di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, al Responsabile d'Area intercomunale – nell'ambito di attività dell'Area funzionale cui è preposto ai sensi dell'articolo precedente – è attribuito l'incarico di funzioni dirigenziali.

2. Al suddetto Responsabile d'Area spettano pertanto, nell'ambito di attività di competenza della propria Area, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano le Amministrazioni associate verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo degli Enti o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale, nonché la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. In particolare, lo stesso Responsabile d'Area espleta i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi dell'Ente. La gestione si realizza, a titolo esemplificativo, mediante gli atti di cui all'art. 14 del Regolamento comunale e si esplica con i compiti individuati dall'art. 11 della Convenzione.

Articolo 3. *Potere di organizzazione ed attività gestionale.*

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 2, il Responsabile d'Area si avvale delle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate all'Area intercomunale dagli organi di governo degli Enti locali associati. Egli le organizza secondo il modello desumibile dal regolamento, gestendole nel pieno rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità del personale dettati dall'articolo 88 del T.U.EE.LL., nonché in ossequio alle norme, principi e criteri stabiliti in materia dal D.Lgs. 165/2001. In particolare, in materia di gestione del personale, si richiama il dettato dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 14 del regolamento.

2. Il Responsabile d'Area, nella sua attività di direzione degli uffici e dei servizi dipendenti, cura che, per l'impiego delle risorse e per lo svolgimento della propria attività, la struttura amministrativa associata programmi il lavoro per obiettivi e progetti, mediante il coinvolgimento di tutto il personale secondo le rispettive attitudini e capacità professionali ed adottando le soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

3. Il Responsabile d'Area individua i nominativi dei dipendenti ad esso assegnati che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, possiedano i requisiti e le capacità professionali per essere nominati responsabili dei servizi e degli uffici. Ad essi, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo, spetta la responsabilità dei procedimenti amministrativi assegnati alla relativa unità organizzativa.

4. Qualora non sussista la formale preposizione di un dipendente o incaricato

all'unità organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sul procedimento amministrativo, la responsabilità del procedimento stesso compete al Responsabile d'Area ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Responsabile d'Area con atto formale individua e rende noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti assegnati alla propria struttura organizzativa competenti a ricevere la documentazione ai sensi della vigente normativa.

6. In caso di assenza o impedimento, il Responsabile d'Area, mediante l'istituto della delega di firma, può attribuire ai dipendenti preposti alle unità organizzative interne all'Area e responsabili del relativo procedimento, il potere di sottoscrivere in sua vece atti anche a rilievo esterno. Diversamente sarà sostituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento.

7. L'istituto della delega di firma - anche temporaneo - potrà inoltre essere attuato in favore di Responsabili di servizi appartenenti alla medesima Area, qualora motivate esigenze di funzionalità o particolari conoscenze specialistiche lo consiglino opportuno. In tali fattispecie dovrà essere preventivamente ottenuto apposito nulla osta del Sindaco.

#### Articolo 4. *Responsabilità per le funzioni di natura dirigenziale.*

1. Ai sensi dell'articolo 108 del T.U.EE.LL. il Responsabile dell'Area intercomunale risponde al Segretario Generale del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo di governo, dei rendimenti e dei risultati di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Il Responsabile d'Area presenterà alla Conferenza dei Sindaci ed alle Giunte dei Comuni associati una relazione esplicativa sull'attuazione della sua attività.

#### Articolo 5. *Durata dell'incarico.*

1. Il presente incarico di funzioni di natura dirigenziale è a tempo determinato, decorrente dal 1° luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

2. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avvenire, sulla base di una procedura che salvaguardi il principio del contraddittorio, soltanto per motivate ragioni organizzative e produttive o in caso d'inosservanza degli indirizzi impartiti, oppure di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità grave e reiterata, o a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Il provvedimento di revoca (art. 16 del Regolamento comunale) è di competenza del Sindaco, su proposta dell'organismo di valutazione.

Altrettanto potrà avvenire per effetto del programmato rinnovo del mandato amministrativo del Sindaco. In questo ultimo caso la revoca potrà aver luogo senza contraddittorio.

3. Al presente conferimento d'incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

#### Articolo 6. *Valutazione dei risultati conseguiti dal Responsabile d'Area.*

1. La valutazione dei risultati conseguiti dal responsabile di Area, sarà effettuata, a norma dell'articolo 37 del Regolamento comunale, dall'organismo di Valutazione dell'ente, secondo i criteri stabiliti con il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e della Trasparenza", approvato con delibera di G.M. n. 32 del



26/02/2016;

2. Nella valutazione sarà comunque considerato, in relazione all'operato del Responsabile d'Area, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

3. Nel caso di eventuali scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo di governo, dovranno essere acquisite – nel corso dell'esercizio di competenza, ovvero in sede di valutazione – le motivazioni addotte dal Responsabile d'Area, anche assistito da una persona di fiducia.

#### Articolo 7. Trattamento economico.

1. Il trattamento economico è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, come previsto dall'art. 15 del CCNL di comparto del 21 maggio 2018.

2. La retribuzione di posizione, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 dei "Criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di graduazione delle relative posizioni", in applicazione dell'art. 15 del CCNL 2018, è determinata sulla base del procedimento di graduazione e pesatura, in un importo annuo lordo per tredici mensilità di euro 13.571,66.

3. In virtù del principio di riproporzionamento della retribuzione con le ore di effettivo impiego presso l'Ente, nella misura del 22% dell'orario di servizio complessivo di 30 ore settimanali (le restanti 6 ore sono svolte presso il Comune di Calto in base alla Convenzione per l'utilizzo congiunto di risorse umane), nella misura appunto del 22% a carico del Comune, parametrata al servizio svolto presso l'Ente, la retribuzione di posizione è pari a euro 2.488,14, corrispondente a una retribuzione mensile lorda di € 191,39, oltre la tredicesima mensilità.

2. Si dà infine atto che con ulteriore provvedimento si procederà, a consuntivo ed in base ai parametri di riferimento e valutazione previsti sia contrattualmente che dal presente decreto, in merito alla retribuzione di risultato (ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 2018) afferente lo stesso periodo.

#### Articolo 8. Norme di salvaguardia.

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento, quelle poste dal T.U.EE.LL., le norme di principio dettate dal D.Lgs. 165/2001, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni – Autonomie locali».

Il presente decreto, per la sua esecuzione, sia notificato all'interessato.

Si provveda altresì alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

Stienta, li 12/07/2019

*Il Sindaco*  
*Avv. Enrico Ferrarese*

Per accettazione:  
Il Responsabile Area Intercomunale 5 Urbanistica ed Edilizia privata  
Geom. Camilla Michelotto

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2019 al 03-08-2019

Lì 19-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE